



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 23 Marzo 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento con valutazione indipendente “semplice” nelle Spa
di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

No all’obbligo di comunicazione dell’esito dei controlli automatici
di Luigi Ferrajoli

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2016
di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

Stop al redditometro se il contribuente prova l’inesistenza del reddito
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

DIRITTO SOCIETARIO

Quote di Srl e diritti connessi
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PROFESSIONISTI

Mediation, mediator: come tradurre mediazione in inglese
di Maura Alessandri, Stefano Maffei



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento con valutazione indipendente “semplice” nelle Spa

di Fabio Landuzzi

Come noto, l'[articolo 2343-ter, cod. civ.](#), disciplina un **sistema alternativo di valutazione “semplificato”** rispetto a quello “ordinario” regolato dall'[articolo 2343, cod. civ.](#), che prevede essenzialmente **tre criteri alternativi** per la **valutazione dei beni apportati al capitale della Spa**:

- il **criterio basato sul “prezzo medio ponderato”**, utilizzabile quando oggetto di conferimento sono **valori mobiliari** o strumenti del mercato monetario **negoziati in mercati regolamentati**;
- il **criterio basato sul fair value** dei beni risultanti in un bilancio d'esercizio;
- il **criterio basato su di una perizia di stima non giurata** predisposta da un esperto indipendente non di nomina giudiziale.

La **terza ipotesi** è senz'altro quella di maggiore interesse pratico-professionale, in quanto consente che il conferimento in natura possa essere effettuato per un **valore non superiore** a quello *“risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”*.

Si tratta di una norma chiaramente diretta a semplificare la procedura dell'apporto in natura al capitale della Spa, nel caso in cui il conferente già disponga – anche per ragioni che nulla potrebbero avere a che fare con il conferimento stesso – di una **relazione di stima** predisposta da un **perito non nominato dal Tribunale**.

Condizione necessaria per accedere a questa semplificazione è che la perizia sia stata comunque redatta in modo *“conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento”*.

La valutazione dell'esperto indipendente può anche **preesistere al conferimento**, come pure potrebbe essere stata predisposta in attuazione di un incarico ricevuto *ad hoc*. In questo secondo caso, si arriva quindi in concreto a legittimare l'effettuazione di un conferimento accompagnato da una **perizia appositamente redatta**, ma da un soggetto che, diversamente dalla procedura tradizionale *ex articolo 2343, comma 1, cod. civ.*, non è di nomina giudiziale e quindi la cui perizia non è necessariamente giurata.



Il perito la cui stima viene utilizzata è chiamato ad essere **responsabile nei confronti dei soggetti** che dovessero subire un danno a causa della valutazione del conferimento. Se la perizia non è stata predisposta *ad hoc* per il caso del conferimento, occorre naturalmente che il **perito ne autorizzi l'utilizzo** per il conferimento in questione; solo in questo caso potrebbe ragionevolmente sussistere una responsabilità del perito stesso verso coloro che dovessero ritenersi danneggiati dall'apporto del bene alla formazione del capitale della Spa.

La valutazione del perito *ex articolo 2343-ter, cod. civ.*, non deve necessariamente essere giurata; ciò non significa però il contrario, ovvero **nulla esclude** che anche questa valutazione peritale – magari perché predisposta per incarico diverso da quello funzionale al conferimento – sia **asseverata dal perito incaricato**. Ciò non determina il venire meno della facoltà, sussistendone le condizioni, di applicare comunque al conferimento la procedura “semplificata” dell'[articolo 2343-ter, cod. civ..](#)

Quanto al **contenuto** di questa valutazione peritale, essa deve dare indicazione, in primo luogo, della **data a cui si riferisce la valutazione** la quale, a sua volta, deve essere “**precedente di non oltre sei mesi il conferimento**” ([articolo 2343-ter, comma 2, lett. b, cod. civ.](#)). Ciò significa che il conferimento deve essere eseguito entro sei mesi dalla data a cui si riferisce la valutazione peritale.

Per quanto concerne il soggetto a cui compete la **scelta del perito**, nel silenzio della norma, si ritiene che l'incarico possa essere affidato sia dal **conferente** che, nel caso di aumento del capitale sociale, dalla stessa società conferitaria per mezzo ovviamente dei propri **amministratori**; peraltro, poiché la relazione di stima utilizzata al servizio del conferimento potrebbe essere stata predisposta per motivi diversi dall'apporto in natura alla Spa, l'incarico al perito potrebbe essere affidato anche da un **soggetto esterno** sia rispetto al conferente che alla società conferitaria.

Infine, **l'indipendenza del perito** deve sussistere nei confronti del soggetto che effettua il conferimento, dei soggetti che lo controllano, e nei confronti della conferitaria.

OneDay Master

METODI E CRITICITÀ DELLA VALUTAZIONE D'AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

**CONTENZIOSO*****No all'obbligo di comunicazione dell'esito dei controlli automatici***

di Luigi Ferrajoli

Ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, L. 212/2000](#), prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Com'è noto, qualora in seguito a **controlli automatizzati** emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure un'imposta o una maggiore imposta, **l'esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente** o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Con la [sentenza n. 2104 del 27.01.2017](#), la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di **avviso bonario**, soffermandosi ad analizzare quali circostanze facciano scattare l'obbligatorietà della comunicazione da parte dell'Ufficio.

La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di una Società di due distinte cartelle di pagamento: la prima emessa per la riscossione coattiva delle imposte Irap e Iva dovute dalla contribuente a seguito di **controllo automatico** ex [articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#) in relazione alla dichiarazione modello Unico 2006 presentata per l'anno d'imposta 2005; la seconda per la riscossione degli importi afferenti una sentenza di secondo grado divenuta definitiva.

Nel caso in esame il Giudice regionale, con specifico riferimento alla cartella di pagamento emessa in esito alla procedura automatizzata, riteneva che la **mancata notifica della comunicazione** di irregolarità avesse cagionato l'invalidità del procedimento.

L'Ufficio, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione – ai sensi dell'[articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3](#), – degli [articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis, d.P.R. 633/1972](#) avendo il giudice di appello erroneamente affermato che la mancata preventiva trasmissione **dell'avviso bonario** sia di per se stessa idonea inficiare **la validità dell'intera procedura di accertamento**. In particolare, l'Ufficio rilevava che non essendo emerso nel caso di specie alcun risultato diverso rispetto a quello indicato nella stessa dichiarazione della società contribuente, ovvero che in essa ricorressero errori o irregolarità, non vi sarebbe nessuna norma ad imporre il contraddittorio.

Ed infatti, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, **l'obbligo di comunicazione**



preventiva sussiste solo nel caso in cui il controllo della dichiarazione faccia emergere un risultato erroneo, mentre nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d'imposte, contributi, premi e rimborsi. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte è il seguente: i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “*si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta (comma 4)*”, con ciò derivandone che “**sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato**, ossia se non emerge alcun errore o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Da tale ipotesi si deve tenere distinto il diverso caso **d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata** cui si riferisce l'[articolo 60, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), ragion per cui – afferma il Collegio – “*mancando, quindi, in radice l'obbligo della comunicazione, è del tutto superfluo disquisire degli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull'atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento)*”.

Pertanto, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta emersa a seguito di controllo automatizzato risulta ammissibile quando il dovuto sia stato determinato mediante un controllo cartolare della dichiarazione per effetto della **correzione di errori materiali o di calcolo** ovvero sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha dunque ritenuto meritevole di censura la decisione della Commissione Tributaria Regionale per aver deciso in difformità col principio di diritto, reiteratamente affermato dal Giudice di legittimità, in base al quale gli obblighi di comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici sussiste solo quando l'esito sia “**diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione**”.

OneDay Master

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2016

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **31 marzo 2017** deve essere rilasciata **ai soggetti residenti nel territorio dello Stato** percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) corrisposti** in qualunque forma **nel 2016**.

Il **Cupe** deve essere rilasciato da:

- **società ed enti emittenti**, come ad esempio *trust*, società di capitali, di cui all'[articolo 73, comma 1, lettere a e b, del Tuir](#);
- **casse incaricate** del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- **intermediari** aderenti al sistema **di deposito accentrativo** gestito dalla Monte Titoli Spa;
- **rappresentanti fiscali in Italia** degli intermediari non residenti **aderenti** al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrativo aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
- **società fiduciarie**, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- **imprese di investimento e agenti di cambio**;
- **ogni altro sostituto d'imposta** che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli **associanti** in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'[articolo 44, comma 1, lett. f\) del Tuir](#).

Da un punto di vista **oggettivo devono essere oggetto di certificazione**:

- le **somme corrisposte nell'anno 2016 a titolo di utili** derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a **soggetti residenti in Italia**;
- i **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari** di cui all'[articolo 44, comma 2, lett. a\) del Tuir](#);
- i **proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'[articolo 44, comma 1, lettera f\) del Tuir](#).

Relativamente ai contratti di **associazione in partecipazione**, si ricorda che sono oggetto di certificazione i compensi corrisposti all'associato a fronte di un apporto **dell'associato di solo capitale o misto (capitale e lavoro)**; mentre si intende per contratto di **cointeressenza propria**



l'apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per **contratto di cointeressenza impropria** si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale.

La certificazione **non deve essere rilasciata** nel caso in cui la società abbia deliberato **la distribuzione degli utili senza l'effettivo pagamento** e, in **relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva** ai sensi dell'[**articolo 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973**](#).

In virtù della presunzione ex [**articolo 47, comma 1, del Tuir**](#) si considerano utili o riserve di utili anche la **distribuzione delle riserve di capitale**, ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni; in tal caso la società emittente **ha l'obbligo** di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile.

I **dati contenuti nel modello Cupe** dovranno essere utilizzati, **sia dal percettore dei redditi certificati per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi**, sia dal **il soggetto emittente per la compilazione del modello 770 ordinario** (quadro SK).

In merito alle modalità di tassazione dei dividendi si ricorda infatti che nel caso di **persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa la tassazione** dipende:

- dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società;
- dal periodo di produzione dell'utile che viene distribuito.

Le partecipazioni in soggetti Ires, **società non quotate**, si dicono **qualificate** nel caso in cui si detengano più del **20% dei diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **25%**; nel caso di **società quotate la partecipazione si definisce qualificata** nel caso in cui si detengano **più del 2% dei diritti di voto** in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al **capitale o al patrimonio superiore al 5%**.

Qualora una persona fisica detenga **un partecipazione non qualificata** deve essere operata **sull'intero utile corrisposto una ritenuta a titolo d'imposta del 26%** (nel qual caso **non deve essere rilasciata alcuna certificazione**); nel caso in cui si detengano **partecipazioni qualificate** l'utile distribuito sarà tassato al **49,72%** se **derivante da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**, mentre sarà tassato al **40%** se **derivante da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**.

Nel caso di **persone fisiche che agiscono nell'ambito dell'esercizio d'impresa o di società di persone, i dividendi percepiti** devono essere tassati quali componenti **del reddito d'impresa nella misura del 49,72% o del 40%** a seconda che gli utili si siano **formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (49,72%) o fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%)**.

Per le società di capitali gli utili percepiti devono essere tassati come **componenti di reddito**



d'impresa nel **limite del 5% del dividendo incassato.**

Il modello di certificazione da utilizzare è quello approvato **dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 7 gennaio 2013**, che si presenta suddiviso in quattro sezioni:

- la **sezione I** dove vanno riportati i **dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione**;
- la **sezione II** dove vanno indicati i **dati dell'intermediario non residente** che ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia;
- la **sezione III** con i **dati relativi al soggetto percettore degli utili e degli altri proventi equiparati**;
- la **sezione IV** dove vanno riportati i **dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati**.

Infine, la sezione relativa alle **Annotazioni** deve essere utilizzata dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



ACCERTAMENTO

Stop al redditometro se il contribuente prova l'inesistenza del reddito

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

La Corte di Cassazione interviene in rapida successione in materia di **redditometro**, esaltando le possibilità difensive finalizzate a dimostrare che il reddito contestato **non esiste o esiste in misura minore**. Invero è noto che il redditometro, sia nella vecchia che nella nuova versione, poggia molto sulle manifestazioni di spesa del contribuente, ma è altrettanto noto che spesso e volentieri gli incrementi patrimoniali **sono ampiamente giustificati** o perché finanziati mediante il ricorso a risorse finanziarie di terzi soggetti o in quanto simulati e per questo motivo non in grado di dimostrare la consistenza di un reddito. Si tratta, a ben vedere, della corretta applicazione del fondamentale principio dell'[**articolo 53 della Costituzione**](#), finalizzato alla **giusta tassazione** del reale reddito del contribuente, fattispecie che non può essere svilita dai meri dati formali: in termini pratici, l'intestazione di un immobile oppure il simulato acquisto di un bene **non devono** necessariamente condurre alla presunzione di possesso di un reddito, dovendosi sempre indagare la **sostanza** dell'operazione e pertanto se la stessa è realmente accaduta e in caso positivo in forza di quali risorse economiche.

Nel tempo la giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente rimarcato tali assunti, affermando che:

- l'eventuale acquisto di un bene con **risorse di terzi soggetti** (solitamente genitori), **impedisce** l'accertamento redditometrico;
- allo stesso tempo, se un acquisto non è mai avvenuto in quanto **simulato**, è evidente che **non sussiste** nemmeno la sottostante manifestazione di ricchezza, non potendosi ipotizzare un accertamento basato sul redditometro.

A ribadire tali conclusioni provvedono tre recenti sentenze della Suprema Corte. In primo luogo la [**sentenza n. 4793 depositata il 24 febbraio 2017**](#), che sottolinea come gli atti simulati non sono mai fonte di accertamento reddituale. Nel caso specifico trattasi di falso acquisto di falsi titoli, mai emessi, così come il successivo conferimento di capitale sociale, proprio ancorato a tali falsi titoli, è del tutto inconsistente. Peraltro tutte queste circostanze erano state confermate anche in sede penale, con dunque inequivocabile certezza che trattasi di **atti simulati**. La simulazione degli atti se può essere oggetto di eventuali giudizi nelle sedi competenti, ai fini fiscali conduce ad un'unica certezza: l'atto è finto e anche la movimentazione di denaro sottostante non è mai avvenuta. Ma proprio l'**assenza** di qualsiasi **esborso** impedisce un accertamento redditometrico, mancando il presupposto fondamentale della reale spesa sostenuta.



Le [sentenze n. 5167, depositata il 28 febbraio 2017](#), e [n. 5419, depositata il successivo 3 marzo 2017](#), affrontano invece il diffusissimo caso dell'intervento di terzi soggetti nel sostenimento della spesa del contribuente. Sono spesso i genitori ad intervenire in tale direzione, o acquistando direttamente il bene ovvero provvedendo ai relativi pagamenti rateali (si pensi ai mutui, piuttosto che agli acquisti mediante *leasing*). Ebbene anche in queste vicende è abbastanza pacifico che il soggetto **intestatario** dei beni o che formalmente risulta “pagatore” in realtà non possiede le risorse finanziarie che l'accertamento redditometrico permette di ricostruire. Ciò implica che lo stesso accertamento deve essere ridimensionato, deve prendersi in considerazione quanto asserito in linea difensiva dal contribuente ed eventualmente indagare solo in ordine alla verifica che **coloro che sono intervenuti** realmente erano in grado, economicamente, di **sostenere** l'intervento. In altre parole, quando si invoca l'intervento di soggetti terzi, al Fisco resta solo da verificare che realmente il soggetto terzo sia “affidabile”, ossia sia in grado di sostenere l'esborso finanziario e allo stesso tempo abbia risorse legittime e frutto di redditi tassati o di risparmi legittimamente accumulati nel tempo.

Proprio la [sentenza n. 5167 del 2017](#) si esprime in questi termini, in quanto **ritiene soddisfacente la prova difensiva** sia perché è stato dimostrato l'intervento del genitore, sia in quanto sono state **giustificate** anche le **risorse** che il genitore utilizzava nella circostanza, provenienti da un avvenuto **scudo fiscale** da parte del genitore.

A conclusioni analoghe, infine, giunge la [sentenza n. 5419 del 2017](#), che appunto richiama l'attenzione sulla necessità di verificare che i presunti interventi riconducibili ai genitori **siano compatibili** con i redditi nella disponibilità degli stessi.

Al che il quadro emergente è sufficientemente chiaro: nulla vieta che i genitori o soggetti terzi intervengano nell'acquisto di beni di un loro familiare. Il *trend* della Cassazione ormai è consolidato e ripetuto nel tempo, essendo **impedito un accertamento nei confronti del soggetto che si ritrova formalmente intestatario del bene**. Ovvio che è sempre conveniente avere la massima **tracciabilità** di simili interventi, ma una volta soddisfatto tale onere probatorio e dimostrato che le risorse impiegate sono anche ragionevolmente desumibili dai redditi percepiti dai soggetti stessi, le problematiche reddituali non potranno che **azzerarsi**, proprio in quanto in capo al soggetto “formalmente” intestatario del bene acquisito non si è manifestata nessuna maggiore capacità di reddito.

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

**DIRITTO SOCIETARIO*****Quote di Srl e diritti connessi***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Le **partecipazioni in società a responsabilità limitata** sono molto diffuse nella realtà economica del Paese, sia per quanto riguarda società di stampo “familiare”, sia per quanto riguarda società con una base partecipativa più ampia. La **gestione di tali partecipazioni**, anche in relazione al loro **trasferimento**, costituisce senza dubbio un tema alquanto interessante ed intriso di aspetti che devono essere tenuti in debita considerazione.

Innanzitutto, è bene evidenziare **che mentre nelle società per azioni il capitale sociale è diviso secondo il numero delle azioni emesse**, e quindi in base ad un criterio “oggettivo”, **nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale è rappresentato dalle quote**, le quali sono divise tra i soci in base ad un criterio “soggettivo”.

Al socio titolare di una quota di partecipazione spettano alcuni **diritti** connessi, sia di natura amministrativa, sia di natura patrimoniale, precisando sin d'ora che in base all'[articolo 2468, comma 2, cod. civ.](#), i **diritti sociali**, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo:

- “spettano ai soci in misura **proporzionale** alla partecipazione da ciascuno posseduta”;
- “le partecipazioni dei soci sono determinate in misura **proporzionale** al conferimento”.

Nella tabella che segue, sono schematizzati i **diritti di natura patrimoniale ed amministrativa** collegati alla partecipazione sociale.

DIRITTI AMMINISTRATIVI

- Nomina e revoca degli amministratori
- nomina e revoca, per giusta causa, dei membri del collegio sindacale e dei revisori
- richiesta di convocazione dell’assemblea
- intervento in assemblea
- voto
- impugnazione delle decisioni dei soci
- promozione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori
- denuncia all’organo di controllo dei



DIRITTI PATRIMONIALI

fatti censurabili degli amministratori

- richiesta di informazioni sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società
- recesso dalla società
- Diritto agli utili
- liquidazione della quota in caso di recesso
- liquidazione della quota in caso di esclusione
- diritto di opzione nelle delibere di aumento del capitale sociale
- prelazione in caso di cessione di quote (se previsto nell'atto costitutivo)

A seguito della riforma del diritto societario, il **nuovo assetto delle società a responsabilità limitata** è improntato alla centralità della figura personale del socio, il quale rileva in ambito societario in quanto tale e non in funzione del capitale conferito. Tale elemento portante della disciplina delle Srl ha come naturale conseguenza che, **in presenza di specifica clausola statutaria**, è possibile prevedere **l'assegnazione di partecipazioni non proporzionali al conferimento effettuato dai singoli soci**. Questa opportunità è da collegarsi alla previsione secondo cui possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nonché le **prestazioni d'opera da parte dei soci**. È evidente che la non proporzionalità delle **quote di capitale sociale attribuite ai soci rispetto al valore dei conferimenti** trova un limite nell'invalicabile precetto secondo cui il capitale sociale deve essere **effettivo**, ragion per cui se ad un socio è attribuita una quota superiore rispetto al valore del conferimento, all'altro socio (o agli altri soci) deve essere attribuita una quota di capitale sociale inferiore al valore del conferimento. Tale ultima affermazione scaturisce tra l'altro dalla lettura dell'[articolo 2464 cod. civ.](#), secondo cui il **valore dei conferimenti non può in alcun modo essere complessivamente inferiore al capitale sociale**.

Esempio

Il sig. Rossi ed il sig. Verdi intendono costituire una società a responsabilità limitata denominata "Alfa" Srl, con capitale sociale di euro 50.000. I conferimenti avvengono come segue:

- il sig. Rossi conferisce la propria azienda individuale, il cui valore effettivo è pari ad euro 40.000 (come da perizia di stima), ossia l'80% del capitale sociale della società neo-costituita, ma la quota di capitale attribuita effettivamente è pari a euro 25.000 corrispondente al 50%;
- il sig. Verdi conferisce denaro per euro 10.000, con corrispondente diritto ad una quota



di capitale sociale pari al 20%, ma la quota di capitale effettivamente attribuita è pari a euro 25.000, corrispondente al 50%.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



PROFESSIONISTI

Mediation, mediator: come tradurre mediazione in inglese

di Maura Alessandri, Stefano Maffei

Va oggi molto di moda la **mediazione** e la traduzione, per una volta, non nasconde insidie: *mediation*.

Inanzitutto ecco una definizione: *mediation is a dynamic, structured, interactive process where a neutral third party assists disputing parties in resolving conflict through the use of specialized communication and negotiation techniques*. E' chiaro dunque che la mediazione è un metodo informale di risoluzione delle controversie, nazionali o internazionali, in cui un **terzo soggetto neutrale** (*neutral third party*), chiamato **mediatore** (*mediator*), aiuta le parti a **risolvere la controversia** (*resolving a conflict*) senza dovere recarsi nelle aule del Tribunale (*court*). Occorre peraltro distinguere la mediazione dalla **negoziazione** (*negotiation*) che tipicamente non prevede l'intervento di un terzo ma viene effettuata direttamente dalle parti.

Ma quali sono i vantaggi della mediazione rispetto al **contenzioso** tradizionale (*litigation*)?

Ecco alcune frasi utili per spiegarlo:

Mediation is generally less expensive (meno **costosa**) *when contrasted to the expense of litigation or other forms of fighting*.

Mediation often provides a more timely way of resolving disputes (uno strumento più **rapido** per la risoluzione dei conflitti). *When parties want to get on with business or their lives, mediation may be desirable as a means of producing rapid results*.

Parties who have reached their own agreement in mediation are also generally more likely to follow through (è **più probabile** che le parti che hanno raggiunto un accordo di mediazione lo rispettino) *and comply with its terms than those whose resolution has been imposed by a third party decision-maker*.

Le parti (persone fisiche, imprenditori, società) possono decidere di risolvere un problema presentando una **domanda di mediazione** (*to file a request for mediation*), direttamente o tramite i propri **avvocati** (*lawyers*).

*È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.*



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più